

**COMUNE DI SAN ZENONE DEGLI EZZELINI**

**Provincia di Treviso**

**REGOLAMENTO  
PER LE ATTIVITA' DENOMINATE  
"PHONE CENTER"**

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 59 del 28.11.2005

**Art. 1**  
*Oggetto e finalità*

1. Il Comune di San Zenone degli Ezzelini, nel rispetto del principio di libertà di comunicazione, garantito dall'articolo 15 della Costituzione e di quanto previsto dalle norme statali, regolamenta e disciplina l'insediamento di centri di telefonia, di seguito denominati "phone center", al fine di garantire la trasparenza e la pubblicità delle procedure per la concessione delle autorizzazioni all'insediamento di detti centri, nonché l'osservanza degli obblighi derivanti dal regime di autorizzazione per l'offerta al pubblico di reti e servizi di comunicazione elettronica.

**Art. 2**  
*Definizione*

1. Per phone center si intendono tutti i centri telefonici privati la cui funzione consiste nel mettere a disposizione del pubblico i servizi di telefonia.

2. Sono altresì considerati phone center i centri telefonici privati dotati di postazioni internet, fotocopiatrici e sportelli per i trasferimenti di valuta.

**Art. 3**  
*Autorizzazione amministrativa*

1. L'autorizzazione è rilasciata dall'Ufficio Commercio previa valutazione:

- a) delle attività che si intendono svolgere;
- b) dell'omologazione delle apparecchiature;
- c) degli standard urbanistici;
- d) dell'orario di apertura;
- e) dell'adeguatezza dei locali;
- f) del rispetto delle norme igienico-sanitarie.

2. L'autorizzazione è soggetta a vidimazione annuale.

3. L'autorizzazione è altresì necessaria per il trasferimento e per il sub ingresso nella titolarità dell'esercizio precedentemente in attività.

4. Il Comune è tenuto a pronunciarsi con provvedimento motivato entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione per nuova apertura, trasferimento o sub ingresso. Trascorsi ulteriori 90 giorni senza che il Comune si sia pronunciato la domanda si intende accolta.

5. L'ampliamento della struttura ove si svolge attività di phone center inferiore al 50% deve essere comunicato e non è subordinato ad autorizzazione, fatto salvo il rispetto del regolamento di Polizia Locale, igienico-sanitario ed edilizia.

6. E' d'obbligo la presenza di un servizio igienico all'interno dell'esercizio con le dovute autorizzazioni igienico-sanitarie e requisiti per disabili.

**Art. 4**  
*Revoca dell'autorizzazione*

1. L'autorizzazione può essere revocata in qualsiasi momento qualora vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2, o per gravi motivi di ordine pubblico.

2. La revoca dell'autorizzazione comporta la chiusura dell'attività.

## **Art. 5**

### *Numero attività per abitanti*

1. Per il territorio del Comune di San Zenone degli Ezzelini potrà insediarsi un'attività denominata phone center ogni 5.000 abitanti e nelle zone urbanisticamente definite "centro storico" una sola attività.

## **Art. 6**

### *Orario giornaliero*

1. Ogni esercente può facoltativamente scegliere il proprio orario di apertura al pubblico nell'ambito della fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 20.30 non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere.

2. Il sabato è consentita l'apertura fino alle ore 20.30 non superando comunque il limite delle 12 ore giornaliere.

3. La domenica ed i giorni di festività è consentita l'apertura dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

4. In caso di esercizio congiunto di servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico e attività commerciali di tipo diverso la disciplina relativa all'orario e al giorno di chiusura è da individuarsi tenendo conto dell'attività prevalente e l'intestazione della richiesta.

## **Art. 7**

### *Pubblicità dell'orario*

1. Gli esercenti dei servizi di telecomunicazioni accessibili al pubblico rendono noto al pubblico l'orario di apertura e chiusura e il giorno di chiusura settimanale mediante dei cartelli visibili dall'esterno o altri mezzi idonei di informazione scritti anche in diverse lingue tra le quali obbligatoriamente quella italiana.

## **Art. 8**

### *Riduzione dell'orario e sanzioni*

1. Le violazioni delle disposizioni del presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da € 80,00.= ad € 500,00.=.

2. In caso di reiterazione delle violazioni inerenti l'osservanza della giornata di chiusura settimanale o di pubblicità degli orari di effettiva apertura e chiusura di cui al presente regolamento si applica l'articolo 4 del presente regolamento cioè la revoca dell'autorizzazione.

3. Le sanzioni di cui al presente articolo sono irrogate ai sensi della Legge n. 689/1981 e del regolamento di Polizia Locale delle procedure sanzionatorie amministrative.

4. La Polizia Locale è incaricata della vigilanza sull'osservanza del presente regolamento.

## INDICE      GENERALE

Art. 1 - Oggetto e finalità	pag. 2
Art. 2 - Definizione	pag. 2
Art. 3 - Autorizzazione amministrativa	pag. 2
Art. 4 - Revoca dell'autorizzazione	pag. 2
Art. 5 - Numero attività per abitanti	pag. 3
Art. 6 - Orario giornaliero	pag. 3
Art. 7 - Pubblicità dell'orario	pag. 3
Art. 8 - Riduzione dell'orario e sanzioni	pag. 3